



**COMUNE DI PISCINAS**  
Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 17 DEL 30.06.2009

MODIFICATO CON ATTO C.C. N.15 DEL 14.07.2020

In vigore dal 01.01.2020

## INDICE

### **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 :	Ambito e scopo del regolamento
Articolo 2 :	Definizione delle entrate tributarie comunali
Articolo 3:	Definizione delle entrate patrimoniali comunali
Articolo 4:	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
Articolo 5 :	Aliquote e tariffe

### **Titolo II : GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

Articolo 6 :	Forme di gestione
Articolo 7 :	Funzionario responsabile
Articolo 8 :	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Articolo 9 :	Dichiarazione tributaria
Articolo 10:	Attività di controllo
Articolo 11 :	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 12 :	Rapporti con il contribuente
Articolo 13 :	Diritto di interpello
Articolo 14 :	Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
Articolo 15 :	Contenzioso tributario
Articolo 16 :	L'autotutela
Articolo 17 :	Accertamento con adesione

### **Titolo III : RISCOSSIONE, DILAZIONE DEI VERSAMENTI, RIMBORSI E LIMITI DI ESENZIONE**

Articolo 18 :	Riscossione
Articolo 19 :	Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 20 :	Rimborsi
Articolo 21:	Importi minimi

### **Titolo IV : SANZIONI E INTERESSI**

Articolo 22 :	Sanzioni
Articolo 23 :	Interessi
Articolo 24 :	Compensazione

### **Titolo V : NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 25 :	Norme finali
Articolo 26 :	Efficacia

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 : Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le entrate proprie del Comune di Piscinas intendendosi sia le entrate tributarie e sia quelle patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

### **Articolo 2: Definizione delle entrate tributarie comunali**

Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

### **Articolo 3: Definizione delle entrate patrimoniali comunali**

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Articolo 4 : Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

### **Articolo 5 : Aliquote e tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto dalla normativa vigente, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

## **Titolo II : GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### **Articolo 6 : Forme di gestione**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle diverse forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo e dell'entrata patrimoniale, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Il Comune qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento dei tributi nelle forme associative previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90 oppure mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art. 22 comma 3, lett. "c" L. 142/90, con società previste dalla successiva lettera "e", ovvero con società miste, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nonché ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.446/97.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire le entrate direttamente.

## **Articolo 7 : Funzionario responsabile**

Fino a quando il servizio di accertamento e di liquidazione dei vari tributi comunali sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un Funzionario Comunale nominato dal Sindaco.

Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti; appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

## **Articolo 8 : Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse entrate sono affidate negli atti di conferimento di incarico.

## **Articolo 9 : Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento inerente il singolo tributo.

## **Articolo 10 : Attività di controllo**

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa degli uffici, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

## **Articolo 11 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali.

2. I soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

## **Articolo 12 : Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

## **Articolo 13: Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 14 : Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, l'attività di liquidazione è svolta in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

#### **Articolo 15 : Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, ovvero al Dirigente del Settore Tributi.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

#### **Articolo 16 : L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, la revoca del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **Articolo 17 : Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

### **Titolo III : RISCOSSIONE, DILAZIONE DEI VERSAMENTI, RIMBORSI E LIMITI DI ESENZIONE**

#### **Articolo 18 : Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. "A seguito della riforma della riscossione degli enti locali ad opera della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), c. 792 e seguenti, a decorrere dal 01.01.2020 l'accertamento acquisisce efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive necessarie al recupero degli importi dovuti dal contribuente all'Ente; decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste é affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata".

3. La riscossione coattiva avviene secondo quanto stabilito nell'art. 1, c. 792 della L. 160/2019.

#### **Articolo 19 : Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Ai sensi dell'Art. 1, c. 797 della Legge N. 160/2019, su richiesta del debitore, l'Ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, come di seguito indicato:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| • fino a € 100,00          | nessuna rateizzazione; |
| • da € 100,00 a € 500,00   | 4 rate mensili;        |
| • da € 500,00 a € 1.000,00 | 8 rate mensili;        |
| • da 1.000,00 a € 2.000,00 | 15 rate mensili;       |
| • da 2.000,00 a € 3.000,00 | 20 rate mensili;       |
| • da 3.000,00 a € 5.000,00 | 25 rate mensili;       |
| • da 5.000,00 a € 6.000,00 | 30 rate mensili;       |
| • oltre 6.000,00           | 36 rate mensili.       |

#### **Articolo 20 : Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

#### **Articolo 21: Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo e della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00 (Euro dieci/00).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (Euro dieci/00).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di accertamenti esecutivi o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### **Titolo IV : SANZIONI E INTERESSI**

##### **Articolo 22 : Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Articolo 23 : Interessi**

**La misura annua degli interessi per i rapporti tributari per i quali sussiste potere di accertamento e/o obbligo di rimborso, nonché sulle dilazioni di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale.**

#### **Articolo 24 : Compensazione**

Qualunque credito da utilizzare in compensazione di cui all'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, deve essere certificato dal responsabile del tributo su istanza scritta del contribuente.

Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

### **Titolo V : NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 25 : Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 26 : Efficacia**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

**DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE N. 15 DEL 14.07.2020**

PUBBLICATA DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020

Prot. n. 2762 del 16.07.2020

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO: 01.01.2020